Norme & Tributi

LA SCADENZA

È la data entro la quale i sostituti d'imposta devono trasmettere all'agenzia delle Entrate il modello 770/2025 relativo al 2024

Operazioni straordinarie nel 770: la data di efficacia fa da spartiac

Adempimenti

A determinare il sostituto tenuto all'invio è il momento della trasformazione

Il prospetto deve riportare informazioni coordinate con la Certificazione unica

Barbara Garbelli

Ultimi giorni prima dell'invio del modello 770/2025, la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, che deve essere trasmessa all'agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 29 settembre).

L'attuale struttura del modello 770, fondata sul doppio flusso dichiarativo – Certificazione Unica e successiva comunicazione dei prospetti riepilogativi - richiede particolare attenzione nella gestione delle operazioni straordinarie intervenute nel 2024 o nel 2025, prima della presentazione della dichiarazione.

Il legislatore ha definito, con un impianto tecnico di elevata complessità, le modalità di compilazione e imputazione dei dati nei casi in cui il sostituto d'imposta sia interessato da eventi estintivi o modificativi della propria soggettività.

Le operazioni straordinarie

Le istruzioni al modello 770/2025 distinguono tre categorie fondamentali di operazioni straordinarie:

• operazioni estintive del soggetto tout court: liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa. In questo caso, la dichiarazione è presentata dal liquidatore, curatore o commissario in nome e per conto del soggetto estinto;

 operazioni estintive con prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto: fusioni (anche per incorporazione), scissioni totali, scioglimento di società di persone con prosecuzione sotto forma individuale, trasferimenti di competenze tra amministrazioni pubbliche e cessione dell'unica azienda a una società. Il soggetto subentrante deve dichiarare anche i dati del periodo d'anno riferibile al sostituto estinto;

• operazioni non estintive, con continuità soggettiva, come trasformazioni, scissioni parziali, conferimenti, cessioni o affitti d'azienda o di ramo. In tali casi, ciascun soggetto coinvolto presenta autonomamente il proprio modello 770 per la parte di competenza.

La scansione temporale

Ai fini dichiarativi rileva la data di efficacia dell'operazione, che determina chi debba trasmettere il

• per le operazioni avvenute nel 2024, già incluse nella Certificazione unica 2025, il modello 770/2025 integra le informazioni, indicando chi ha operato e chi ha



È indispensabile una corretta riconciliazione di crediti e compensazioni nel quadro SX

versato le ritenute;

• per le operazioni del 2025 antecedenti alla Certificazione unica, si genera una scissione soggettiva fra dichiarante originario e successore, imponendo un accurato coordinamento dei prospetti;

• anche per le operazioni successive all'invio della Certificazione unica 2025, si genera una scissione soggettiva fra dichiarante originario e successore, imponendo un accurato coordinamento dei prospetti.

La compilazione

Nei casi di operazioni estintive con prosecuzione dell'attività, il soggetto subentrante deve redigere distinti prospetti ST, SV e SY, indicando il proprio codice fiscale nel cam po principale; il codice fiscale d soggetto estinto nei righi ST1, SV SY1; nella colonna 2 del primo r l'evento eccezionale (causale

Le specifiche tecniche prey no inoltre:

 la causale K, per le ritenu rate dal soggetto estinto m dal successore;

• la causale L, per i v amenti successivi all'operazio

Il prospetto SX, unic er dichiarante ed estinto, rias he le compensazioni dei cred comprese quelle per assistenz i in eccesso

edure Succe ioni e p conco

In caso succe one mort gue l'a rà prel'erede arazione senta nde la frazio-770/202 ne d'ann

Se l'at non prosegue, uno degli eredi pre hta la dichiaraer conto del dezione in nome hdo i dati del soceduto, ripo stituto esti e i propri come firmatario

ente, nelle ipotesi di Analoga liquidazio , fallimento o liquida-, il modello 770/2025 è zione coa dal liquidatore o dal cutrasmes e inserisce i propri dati ratore, soltan nel riquadro del frontespizi servato al rappresentante firm

li operativi e cautele

tensore del prospetto deve inzitutto identificare la tipoloe la data di efficacia dell'opeazione, coordinando i dati della Certificazione unica con quelli dei prospetti 770.

Una particolare cautela è richiesta nelle fusioni o scissioni avvenute a ridosso della scadenza della Certificazione unica, poiché eventuali errori del soggetto estinto ricadono sul successore.

È inoltre indispensabile una corretta riconciliazione dei crediti e delle compensazioni nel quadro SX, per evitare duplicazioni e disallineamenti tra importi trattenuti e versati.

In conclusione, la corretta esposizione delle operazioni straordinarie nel modello 770/2025 richiede un approccio analitico e coerente, basato sulla precisa ricostruzione delle vicende soggettive e temporali dell'ente sostituto. Solo una piena integrazione tra Certificazione Unica e prospetti 770 consente di garantire la coerenza dei dati e l'aderenza alle istruzioni dell'agenzia delle Entrate.

In pratica



Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto

- Liquidazione volontaria
- Fallimento Liquidazione coatta
- amministrativa
- Fusione (anche per incorporazione)
- Scissione totale • Scioglimento di società personale con prosecuzione
- come ditta individuale Cessione dell'unica azienda a
- tra amministrazioni pubbliche

Operazioni straordinarie

società di persone

o di capitali

senza estinzione del soggetto • Trasformazione societaria

• Trasferimento di competenze

- Scissione parziale • Cessione o conferimento
- d'azienda o di ramo d'azienda Affitto o usufrutto
- d'azienda

OBBLIGATO ALLA DICHIARAZIONE 770 PROSPETTI DA COMPILARE NOTE OPERATIVE Fusione per incorporazione efficace al 30 novembre 2024 Società ST, SV, SX, SY (sepa-Causale K per ritenute del soggetto estinto; incorporante rati per soggetto estinto e dichiarante) versamenti con CF dell'incorporante Scissione totale (2024)

Ciascuna

ST, SV, SY (uno solo società trasmette integralbeneficiaria mente)

Responsabilità solidale e coordinamento per evitare duplicazioni

Cessione di ramo d'azienda ST, SV, SX autonomi

Cedente e cessionario Ognuno dichiara la propria quota di ritenute e versamenti

Successione mortis causa con prosecuzione Comprende il periodo 770 unitario

subentrante

ante e post successione

Liquidazione senza prosecuzione Liquidatore 770 per conto

Dati del liquidatore solo nel riquadro "rappresendel soggetto estinto tante firmatario"

Successioni con beni all'estero: le tasse francesi e il caso Armani

Patrimoni

Il pacchetto di azioni Essilor Luxottica dello stilista seguirà le regole di Parigi

Angelo Busani Xaviera Favrie*

Italia può costare cara la scelta del de cuius di intestarsi direttamente (e non, ad esempio, attraverso una "società veicolo" con sede in Italia) beni "esistenti" in uno Stato che applica un prelievo più alto dell'imposta di successione italiana: si pensi al caso degli immobili ubicati in Francia o alle quote di partecipazione in società con sede legale in Francia. È quello che potrebbe accadere nella successione di Giorgio Armani, che era accreditato come titolare di circa il 2% del capitale di Essilor Luxottica (società con sede a Parigi e quotata all'Euronext Paris): un pacchetto che, il 4 settembre, valeva circa 2,4 miliardi di euro.

Il residente con beni all'estero

Nel caso di una persona fisica con residenza in Italia (la cittadinanza è irrilevante), la legge italiana stabilisce che: a) l'imposta di successione è applicata al valore imponibile di tutti i beni di titolarità del defunto ovunque situati (articolo 3, Dlgs 346/1990 oppure, dal 1° gennaio 2026, articolo 88, Dlgs 123/2025);

b) dall'imposta di successione da pagare in Italia si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi (articolo

26, Dlgs 346/1990, o dal 1° gennaio 2026, articolo 111, Dlgs 123/2025. In pratica, se un residente in Italia

muore avendo la proprietà di un bene (ad esempio, di valore 200) situato in altro Stato, il quale applica a quel bene una tassazione del 40%, mentre l'aliquota italiana è pari al 4%, in Italia non si paga nulla in quanto dagli 8 dovuti al fisco italiano si detraggono gli 80 pagati allo Stato estero, il quale evidentemente... ringrazia.

Agli eredi di una persona residente in La convenzione Italia-Francia In materia di imposta di successione,

l'Italia ha stipulato poche convenzioni contro la doppia imposizione e cioè con Stati Uniti, Svezia, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Israele e Francia. Quest'ultima (ratificata con legge 708/1994) è senz'altro la più nota, per frequenza di utilizzo: in essa, peraltro, nulla si aggiunge rispetto a quanto si applicherebbe in sua assenza, in quanto, sia con riguardo agli immobili (articolo 5) sia con riguardo alle quote di partecipazioni in società (articolo 8), viene sancito che questi beni sono tassati nello Stato in cui sono situati. In particolare, per "situare" una società, si fa riferimento al suo «domicilio» e, quindi, alla sua sede legale. La convenzione infine ribadisce (articolo 11) che, nello Stato ove era residente il de cuius, si detrae l'imposta pagata nell'altro Stato in relazione a beni situati in quest'ultimo Stato.

Le differenze tra i due Paesi

In Italia le aliquote dell'imposta di successione sono tre: in sintesi, il 4%



GIORGIO ARMANI È morto lo scorso 4 settembre. lasciando agli eredi anche un pacchetto di azioni Essilor Luxottica

per le successioni in linea retta (con franchigia esente di 1 milione di euro), il 6% per le successioni tra fratelli (con franchigia di 100mila euro) e l'8% per le successioni tra persone non legate da parentela.

In Francia, le aliquote applicabili variano in base alla parentela e sono sensibilmente più elevate: • in linea retta, le aliquote progres-

- sive vanno dal 5% al 45%, dopo una franchigia generale di 100mila euro per ciascun erede: • tra fratelli e sorelle, le aliquote
- chigia di 15.932 euro; • tra parenti fino al 4° grado compreso, l'aliquota è del 55%, dopo l'ap-
- plicazione di un abbattimento di 1.594 euro;
- tra persone senza vincolo di parentela, l'aliquota raggiunge il 60%, dopo l'applicazione di un abbattimento di 1.594 euro.

L'imponibile di quote e azioni

In Italia, la base imponibile per le azioni e le quote di partecipazione al capitale sociale di società non quotate si determina applicando la percentuale di capitale appartenuta al defunto al valore del patrimonio netto contabile. Per le azioni quotate, si assume come imponibile la loro quotazione al giorno del decesso.

In Francia, per le partecipazioni non quotate la base imponibile è il valore venale alla data del decesso, determinabile con criteri plurimi (patrimonio netto rettificato, redditività, prospettive e comparabili), con la possibilità di considerare il premio di controllo o lo sconto di minoranza. Per i titoli quotati rileva il valore di mercato alla data del decesso; è ammessa, come metodo di stima, la media dei corsi delle 30 sedute anteriori

* Notaio a Parigi © RIPRODUZIONE RISERVATA



Digital Round Table



23 ottobre dalle 15.00 alle 17.00



IN COLLABORAZIONE CON

Energia che si rinnova: l'evoluzione delle pompe di calore

Con l'aumento della domanda di soluzioni sostenibili ed efficienti, le pompe di calore si affermano come una tecnologia fondamentale per il riscaldamento domestico e industriale. Maurizio Melis, giornalista di Radio 24 e conduttore del programma Smart City, insieme a esperti, rappresentanti dell'industria e istituzioni, approfondirà i vantaggi e le sfide legate a questi sistemi: dall'efficienza energetica all'integrazione con le fonti rinnovabili, fino all'uso di refrigeranti naturali. Un confronto tecnico e strategico per comprendere come le pompe di calore possano contribuire alla decarbonizzazione e migliorare comfort e sostenibilità.

Iscriviti su radio24.it

e partecipa alla diretta dal tuo pc, smartphone o tablet. Per informazioni iniziativespeciali@radio24.it

SAMSUNG

